

## CIRCOLARI

ASSESSORATO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 11 dicembre 2014.

**Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.**

ALLE STAZIONI APPALTANTI OPERANTI IN SICILIA

Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 dispone: "I soggetti di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall'art. 66, comma 7, e dall'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d'asta".

I dati di cui alle lettere a) e b) si desumono dal comma 5 sopracitato che dispone "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni per i quali le stazioni appaltanti trasmettono al Dipartimento entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero ed i dati essenziali.....".

All'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 si legge: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo di committente della stazione appaltante, e, non oltre 2 giorni lavorativi dopo, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture..... Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla Commissione ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

All'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 per i contratti di lavori pubblici sotto soglia si legge: "Gli avvisi di cui al comma 3" (e cioè l'avviso sui risultati della procedura di affidamento) "e i bandi relativi a contratti pari o superiori a 500.000 euro sono pubblicati nella *Gazzetta della Repubblica italiana* ..... Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati non oltre 5 giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o per

estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori....."

L'art. 2 del decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 dispone altresì:

"comma 1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l'art. 110 del DPR n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso art. 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali". Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006."

L'art. 2 del DPR n. 13/2012 continua disponendo:

"comma 2. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare oltre che le singole testate anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È, comunque, vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una testata, direttamente o a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della stessa testata o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani;

comma 3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, all'individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del DPR n. 207/2010. Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa);"

comma 4. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS è ammessa autocertificazione dei dati di vendita resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicità dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni conseguenziale adempimento in caso di mendacio;

comma 5. Agli oneri per la pubblicità sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta."

Sulla scorta di quanto previsto dalla norma regionale e di quanto sopra riportato le stazioni appaltanti devono procedere alla pubblicazione a mezzo stampa di altri e ulteriori dati, inerenti l'esecuzione degli appalti, rispetto alle previsioni degli artt. 66 e 122 del Codice dei contratti (che riguardano avvisi e bandi) sui quotidiani individuati dall'Osservatorio regionale per i lavori pubblici o dalle rilevazioni ufficiali di ADS come previsto dal comma 3

dell'art. 2 del D.P. n. 13/2012. Ad oggi non risulta costituito "l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici" né sono reperibili con facilità di consultazione i dati di vendita dei quotidiani che ne definiscono la maggiore diffusione locale e nazionale. Pertanto, nelle more che venga costituito il predetto Osservatorio sono stati richiesti alla FIEG i dati di vendita dei quotidiani risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa) e pubblicati nel sito del Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana, utilizzabili dalle stazioni appaltanti per scegliere, mediante le procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, i quotidiani sui quali pubblicare gli elenchi contenenti le informazioni quadrimestrali relative

agli appalti ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 secondo le specifiche di cui all'art. 2 del D.P. n. 13/2012.

Si raccomanda il puntuale rispetto della presente circolare il cui monitoraggio è affidato al servizio I del Dipartimento regionale tecnico a decorrere dall'11 giugno 2013 data del primo insediamento del dirigente generale protempore dello stesso Dipartimento.

La presente circolare sarà pubblicata nel portale istituzionale della Regione siciliana, nel sito del Dipartimento regionale tecnico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: PIZZO